



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SOVERATO 1°”

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Olimpia, 14 - 88068 - Soverato (CZ) - Tel. 0967/21161

Codice Meccanografico: CZIC869004 - C.F. 84000710792

e- mail: czic869004@istruzione.it – PEC: czic869004@pec.istruzione.it – sito web : www.icsoveratoprmo.edu.it

All’Albo

Al sito

DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM.

n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA la C.M. prot. n.42616 del 19 settembre 2025 del MIM;

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;

VISTA la nota dell’USR Calabria che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto (TRIENNIO 2025-2028) nei giorni 23 e 24 novembre 2025.

INDICE

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, per i giorni **23 e 24 Novembre 2025**

ELEZIONI

per la costituzione del **CONSIGLIO di ISTITUTO** che dovrà durare in carica per il triennio 2025/2028, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D. L.vo n.297/94 .

Le **VOTAZIONI** avranno luogo **dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 23 Novembre 2025 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 24 Novembre 2025.**

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all’eleggendo **ORGANO COLLEGIALE** sarà di 19 MEMBRI così assegnati:

- a) il DIRIGENTE SCOLASTICO, membro di diritto;
- b) n. 8 Rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
- c) n. 8 Rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile;
- d) n. 2 Rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI contrapposte senza distinzione di ordine di scuola, **per ciascuna componente.**

L' ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli ALUNNI (Art. 7 O.M. 215/1991) spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto precisato nella lettera c) del presente decreto. Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

L' ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE INSEGNANTE (Artt. 10-11-12 O.M. 215/1991) spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico.

Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo il personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Perde il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

L' ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO (Artt. 14-15 O.M. 215/1991) spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.

Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo il personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione. Perde il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

Gli **ELETTORI** che facciano parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono.

Gli **ELETTORI** predetti, che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI (Art. 30 O.M. 215/1991)

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto né può presentarne alcuna.

Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI DELLE LISTE (Art. 31 O.M. 215/1991)

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal direttore didattico o preside o da un suo delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.

Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.

L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI (Art. 32 O.M. 215/1991)

Ciascuna lista può essere presentata:

- a) da almeno **20** degli elettori della componente **GENITORI**;
- b) da almeno **15** degli elettori della componente **DOCENTE**;
- c) da almeno **4** elettori della componente **PERSONALE AMMINISTRATIVO** e **AUSILIARIO**

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.

Le **LISTE dei CANDIDATI**, senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, **OVVERO dalle ore 09.00 del 7 novembre 2025 alle ore 12.00 del 15 Novembre 2025**, nelle ore d'ufficio.

Ogni lista deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Ogni **LISTA**, per ciascuna Componente, può comprendere il sottoindicato **NUMERO di CANDIDATI**:

- **Componente GENITORI degli ALUNNI n. 16 candidati su 8 da eleggere**

- **Componente PERSONALE INSEGNANTE n. 16 candidati su 8 da eleggere**
- **Componente PERSONALE A. T. A. n. 4 candidati su 2 da eleggere**

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista.

Sull'apposita **SCHEDA**, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

➤ Per la Componente dei **GENITORI** ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza .

I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.

➤ Per la Componente del **PERSONALE INSEGNANTE** ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza .

➤ Per la Componente del **PERSONALE A.T.A.** ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza

Ai sensi dell'art.37 del D. L.vo n.297/94, il **CONSIGLIO di ISTITUTO** si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza .

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Raoul ELIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. codice
dell'amministrazione digitale e normativa connessa